



comune di  
**PRATO**

**Regolamento sul Luna Park e sulle occupazioni temporanee  
di spettacolo viaggiante**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.13 del 10.03.2011  
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 26.05.2016

## **Indice**

### **Titolo I – Principi Generali e Ordinamento**

- Articolo 1 - Disposizioni generali
- Articolo 2 - Destinazione delle aree
- Articolo 3 - Concessione delle aree
- Articolo 4 - Durata delle manifestazioni

### **Titolo II – Luna Park**

- Articolo 5 - Inizio dell'attività

#### **Capo I - Operatori dello spettacolo viaggiante**

- Articolo 6 - Organico dei partecipanti aventi diritto
- Articolo 7 - Composizione del Parco
- Articolo 8 - Festa del bambino
- Articolo 9 - Presentazione delle domande-attrazioni
- Articolo 10 - Diritti di istruttoria e deposito cauzionale
- Articolo 10-bis- Termine di scadenza per il pagamento del deposito cauzionale e COSAP
- Articolo 11 - Rinuncia e mancata partecipazione
- Articolo 12 - Sostituzione e cambio dell'attrazione
- Articolo 13 - Successione nell'esercizio e trasferimento
- Articolo 14 - Gestione dell'attrazione e personale coadiutore
- Articolo 15 - Approvazione graduatoria aventi diritto

#### **Capo II - Attività commerciali**

- Articolo 16 – Attività commerciali operanti nel Parco
- Articolo 17 - Presentazione delle domande- ambulanti
- Articolo 18 - Composizione dell'organico e formazione graduatoria dei partecipanti

#### **Capo III - Norme generali**

- Articolo 19 - Esito dell'istruttoria e formazione della pianta del plateatico
- Articolo 20 - Allestimento del Parco
- Articolo 21 - Accesso e presenza dei caravan
- Articolo 22 - Accesso, montaggio e smontaggio delle attrazioni
- Articolo 23 - Accesso, montaggio e smontaggio delle attrazioni- Accertamento danni
- Articolo 24 - Commissione Organizzativa Parco
- Articolo 25 - Sanzioni amministrative, sanzioni accessorie, misure interdittive
- Articolo 26 - Attività di Vigilanza
- Articolo 27 - Norma residuale

### **Titolo III – Circhi equestri**

- Articolo 28 - Disposizioni generali
- Articolo 29 - Concessione aree
- Articolo 30 - Autorizzazione di plateatico
- Articolo 31 - Rinuncia al plateatico
- Articolo 32 - Obblighi relativi all'espletamento dell'attività
- Articolo 33 - Sanzioni penali
- Articolo 34 - Sospensione e revoca della concessione

#### **Titolo IV – Occupazione temporanea di aree per spettacolo viaggiante**

Articolo 35 - Destinazione delle aree  
Articolo 36 - Piccoli complessi di attrazioni  
Articolo 37 - Sanzioni e penali

#### **Titolo V – Norme Finali**

Articolo 38 - Norme finali

## **Titolo I - Principi generali e ordinamento**

### **Articolo 1 - Disposizioni generali**

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di aree comunali per l'installazione e l'esercizio di attività dello spettacolo viaggiante, comprese le manifestazioni circensi, ai sensi della L. 337/68 e successive modifiche e integrazioni e relative norme di attuazione.
2. Sono considerate attrazioni di spettacolo viaggiante quelle comprese nell'elenco ministeriale di cui all'art. 4 della L.337/68 e successive modifiche e integrazioni e relative norme di attuazione e rispondenti a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 18/05/2007 e successive modifiche ed integrazioni in ordine alla registrazione e codice identificativo delle attività.

### **Articolo 2 - Destinazione delle aree**

1. Le attività di spettacolo viaggiante, comprese le manifestazioni circensi devono avere luogo su aree comunali destinate a tale scopo ai sensi della L. 337/68 e successive modifiche e integrazioni e norme di attuazione, nonché dal Regolamento comunale sul verde pubblico e privato, fatto salvo quanto previsto dal Titolo IV del presente Regolamento.
2. Le aree suddette sono individuate con Delibera del Consiglio Comunale e, se del caso, il Comune provvederà a renderle idonee all'uso con le necessarie opere di urbanizzazione.
3. L'area destinata al Luna Park tradizionale (Agosto - Settembre) e alle manifestazioni circensi è quella del Parco Fiera di Viale Marconi.

### **Articolo 3 - Concessione delle aree**

1. La concessione delle aree in occasione della installazione di attrazioni di spettacolo viaggiante è rilasciata dal Dirigente Responsabile del competente Servizio ex artt.68 e 69 TULPS approvato con R.D. 773/31.
2. La sola concessione dell'area non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante che rimane disciplinata dagli artt. 68 e 69 del R.D. 773/31 (TULPS).

### **Articolo 4 - Durata delle manifestazioni**

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Comune, previa consultazione delle categorie, con specifico atto del Dirigente Responsabile del competente Servizio indica le date di inizio, la durata ed il luogo di ogni singola attività di spettacolo viaggiante, che devono essere tassativamente rispettate.

## **Titolo II - Luna Park**

### **Articolo 5 – Inizio dell'attività**

1. Il Luna Park, che si tiene nel periodo compreso tra Agosto e Settembre, è quello considerato tradizionale.

2. Non possono essere concesse autorizzazioni allo svolgimento di altre manifestazioni nei 60 (sessanta) giorni precedenti l'evento stesso nel luogo dove si svolge la predetta manifestazione.
3. L'inizio dell'attività del Luna Park avviene solo successivamente al sopralluogo ed al parere favorevole allo svolgimento della manifestazione da parte del competente organo di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo; tale parere viene espresso sulla documentazione precedentemente presentata al Comune dal tecnico scelto dagli operatori che certifichi ed asseveri anche la rispondenza normativa delle attività svolte per la messa in sicurezza del Parco.
4. Le singole attrazioni di spettacolo viaggiante possono iniziare la loro attività solo qualora abbiano adempiuto a quanto previsto dalle norme e le disposizioni contenute nel presente regolamento.

## **Capo I – Operatori dello spettacolo viaggiante**

### **Articolo 6 – Organico dei partecipanti aventi diritto**

1. L'organico delle attrazioni individuate può essere revisionato in ogni tempo e ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale qualora ne ravveda la necessità, tenuto conto, in quanto possibile, della graduatoria approvata con determinazione dirigenziale e aggiornata annualmente dall'ufficio.
2. Qualora, a causa di rinunce o esclusioni per una delle cause previste dal presente Regolamento, ci siano numerosi posti vuoti, è possibile ammettere la partecipazione di attrazioni "fuori organico".
3. L'ammissione delle suddette attrazioni avverrà a discrezione dell'Amministrazione, tenendo conto della necessità di mantenere l'interesse del pubblico sulla manifestazione; inoltre sarà criterio preferenziale per l'ammissione dell'attrazione il fatto che alla stessa sia attribuibile la qualifica di attrazione novità.
4. La qualifica di "attrazione novità" è attribuibile a quelle tipologie di attrazioni diverse da altre presenti nel Parco e che non siano state presenti sul Parco negli ultimi tre anni. Nella compilazione della domanda deve essere specificato che trattasi di "attrazione novità".
5. E' prevista la redazione di una graduatoria delle attrazioni novità, in base alle domande presentate nell'anno, secondo il seguente ordine di priorità:
  - a) più recente anno di fabbricazione;
  - b) numero degli anni di assenza dal Luna Park di Prato;
  - c) protocollo generale di presentazione.
5. L'ammissione di un'attrazione "fuori organico" ( con eventuale qualifica di attrazione novità) non comporta diritti acquisiti per l'inserimento nell'organico di Parco e in ogni caso la domanda deve essere presentata entro il termine del 1° Aprile, lo stesso termine previsto per la presentazione delle domande relative ad attrazioni presenti in organico.

### **Articolo 7 - Composizione del Parco**

1. Al fine di garantire una presenza equilibrata all'interno del Parco, possono essere contemporaneamente presenti:

- a) attrazioni grandi: non più di una dello stesso tipo e fino ad un massimo di 15;
  - b) attrazioni medie: non più di una dello stesso tipo e fino ad un massimo di 30;
  - c) attrazioni piccole: fino ad un massimo di 80;
  - d) attrazioni novità: non più di 3 in relazione agli spazi disponibili e alle condizioni di cui all'articolo precedente.
2. Non possono essere aumentate le dimensioni delle attrazioni rispetto a quelle autorizzate.
  3. Inoltre le dimensioni devono essere quelle relative al quadrato o al rettangolo tracciabile intorno all'attrazione in modo da contenerla completamente, compreso i suoi organi in volo. Se la cassa è esterna a questo quadrato o rettangolo, deve essere specificato.
  4. Sono "piccole attrazioni a funzionamento semplice" gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento con unica gettoniera per la gestione dei quali non è richiesta la presenza continua di una persona, né per la distribuzione dei gettoni né per l'assegnazione d'eventuali premi e che consentono di giocare ad una sola persona per volta.
  5. Su tali apparecchi deve essere indicato, in modo ben visibile, il nominativo del titolare ed il suo recapito in piazza.
  6. Le "piccole attrazioni a funzionamento semplice" vengono suddivisi nelle seguenti tipologie:
    - a) apparecchio forza muscolare;
    - b) astrologia o oroscopo;
    - c) basket;
    - d) bigliardini calcio balilla;
    - e) bigliardini vari;
    - f) calciometro;
    - g) cannoncino o trenino forza muscolare;
    - h) discobolo o gioco geometrico;
    - i) pianta chiodi;
    - j) pugno metro;
    - k) soggetti a dondolo;
    - l) tiri meccanici o videogiochi;
    - m) tiro in porta;
  6. Ogni concessionario, anche se titolare di più attrazioni, può installare fino a due "piccole attrazioni a funzionamento semplice" e comunque l'ingombro complessivo sul plateatico non può essere superiore a mq. 4,00.

## **Articolo 8 - Festa del bambino**

1. L'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione Parco di cui all'art. 24, stabilisce, anno per anno, la data e le modalità di svolgimento della "Festa del Bambino" valutando e se del caso accogliendo le proposte innovative prospettate dalla Commissione stessa.
2. Dovrà privilegiarsi la massima partecipazione con riguardo ai bambini verso i quali è più necessaria una particolare attenzione sociale.

## **Articolo 9 – Presentazione delle domande - attrazioni**

1. Coloro i quali intendono ottenere l'autorizzazione ad installare attrazioni di spettacolo viaggiante nel Luna Park devono presentare la domanda di autorizzazione mediante

Posta Elettronica Certificata (PEC) o mediante la procedura on-line del Sistema Telematico Regionale, entro il 01/04 di ogni anno.

2. La domanda deve essere redatta su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale e deve essere corredata dai seguenti documenti:
  - a) autorizzazione di spettacolo viaggiante con l'indicazione dei codici identificativi delle attrazioni, aggiornata al momento della presentazione della domanda;
  - b) collaudo delle attrazioni;
  - c) assicurazione delle attrazioni di spettacolo viaggiante;
  - d) documento di identità del richiedente e dei delegati.
3. Qualora i documenti relativi ad assicurazione e collaudo vengano a scadere fra la presentazione della domanda e l'inizio della manifestazione, devono essere validi per tutta la durata della manifestazione.
4. L'incompletezza e/o l'accertata non veridicità delle indicazioni e dichiarazioni contenute nella domanda, comporterà, oltre alle altre sanzioni di legge e quelle previste dall'art. 25, l'inammissibilità della domanda.
5. Le dichiarazioni ed i dati riportati nella domanda risultano avere il carattere d'autocertificazione, rimanendo impregiudicata la facoltà del Comune di operare verifiche e controlli, anche nel corso della manifestazione, con tutti i mezzi consentiti dalla Legge.

#### **Articolo 10 - Diritti di istruttoria e deposito cauzionale**

1. E' istituito un diritto di istruttoria da versare al Comune contestualmente alla domanda di partecipazione al Parco, quantificato in € 60,00 (Euro sessanta).
2. I partecipanti devono effettuare un bonifico bancario a titolo di deposito cauzionale intestato alla Tesoreria del Comune di Prato entro il 31 Maggio, così quantificato:
  - a) piccole attrazioni € 125;
  - b) medie attrazioni € 250;
  - c) grandi attrazioni € 400;
  - d) attrazione novità e fuori organico € 800;
  - e) banchi gastronomia e dolci € 250.
3. La modalità di riscossione avverrà nel rispetto del vigente regolamento delle entrate del Comune di Prato. Il Comune recupera da detto deposito cauzionale le somme derivanti da spese sostenute per riparazione danni.
4. Il Comune può recuperare da detto deposito anche le somme dovute per consumi ed altre eventuali spese anticipate.
5. Gli atti di liquidazione relativi alla restituzione del deposito cauzionale sono predisposti , entro 90 giorni dalla fine della manifestazione; in caso di mancata riscossione entro i 60 giorni successivi dall'emissione del mandato di pagamento, questo viene definitivamente incamerato.
6. Entro il 31 maggio deve essere versato anche il corrispondente importo per il pagamento della COSAP.
7. Gli operatori sono tenuti al pagamento della TARI entro dieci (10) giorni dalla richiesta formulata da ASM. Il mancato pagamento di quanto dovuto, entro il termine indicato, comporta che tale somma sia trattenuta dal deposito cauzionale alla stessa stregua

delle somme dovute per le utenze idriche. Qualora il deposito cauzionale non sia sufficiente a coprire le somme dovute si procederà ad applicare la sanzione prevista dall'articolo 25, comma 5, lett. b.

### **Articolo 10-bis - Termine di scadenza per il pagamento del deposito cauzionale e COSAP**

Per l'anno 2016 il termine per il pagamento del deposito cauzionale e COSAP, di cui all'art. 6, è posticipato al giorno 15 Giugno.

### **Articolo 11 - Rinuncia e mancata partecipazione**

1. L'operatore che, pur se inserito in organico, intende rinunciare alla partecipazione al Luna Park per l'anno di riferimento è tenuto a comunicarlo entro il 1° maggio.
2. La rinuncia dopo il 1° maggio si intende presentata per tutte le attrazioni in organico del Luna Park, ed è ammessa solo nei seguenti casi:
  - a) gravi malattie certificate del titolare, coniuge o figli;
  - b) situazioni impreviste e imprevedibili non addebitabili a colpa o dolo del titolare ed idoneamente documentate;
  - c) guasti o gravi danni subiti dall'attrazione certificati da tecnico abilitato attraverso perizia giurata.
3. Qualora la rinuncia sia comunicata dopo il 1° maggio l'Amministrazione Comunale trattiene il deposito cauzionale e canone di occupazione di suolo pubblico, già versati.
4. Se la rinuncia avviene senza giustificato motivo, oltre a quanto previsto dal punto 3, è inibita la partecipazione al Luna Park per l'anno successivo.
5. La mancata presentazione della domanda di partecipazione al Luna Park per due volte nell'arco di cinque anni comporta per i concessionari in organico la perdita del diritto all'autorizzazione e per i fuori organico e novità l'esclusione dal Parco di settembre nei successivi tre anni.
6. In caso in cui si sia già verificata un'ipotesi di mancata partecipazione al Parco, nell'arco temporale sopra indicato, il solo mancato pagamento della cauzione comporta l'esclusione dall'organico, anziché la semplice esclusione per l'anno in corso e per quello successivo, sanzione prevista per la rinuncia ingiustificata.
7. L'esclusione dal Parco è prevista anche nell'ipotesi di rinuncia ingiustificata reiterata per due volte nell'arco di cinque anni.

### **Articolo 12 - Sostituzione e cambio dell'attrazione**

1. La richiesta di sostituzione deve essere inoltrata all'atto della presentazione della domanda e comunque entro e non oltre il 1° maggio e secondo le regole di cui al comma successivo, e deve riguardare attrazioni presenti nella licenza di esercizio dell'operatore e, nella sua piena disponibilità, con esclusione di quelle di cui l'operatore abbia semplicemente l'uso per un tempo determinato.
2. Si parla di cambio nel caso di sostituzione di un'attrazione con altra di uguale categoria, tipologia ed ingombro di proprietà di terzi. Il cambio è consentito solo nel caso in cui l'operatore si trovi nell'impossibilità di disporre della propria a causa di un sinistro accertato e debitamente documentato e non sia possibile un suo ripristino entro la data di inizio del Parco sempre che l'attrazione di terzi sia gestita direttamente dal concessionario. Il cambio assume carattere definitivo solo in caso di sinistro debitamente documentato o vetustà dell'attrazione. In tale ipotesi si può installare al posto della

vecchia attrazione in organico un'attrazione uguale o che abbia la medesima denominazione in elenco ministeriale dell'attrazione sostituita per sinistro o vetustà, e che sia di proprietà dell'operatore.

3. La sostituzione può avvenire secondo i seguenti criteri
  - a) i titolari di piccole attrazioni hanno facoltà di sostituire sia con altra piccola attrazione del tipo e caratteristiche uguali o completamente diverse sia con media o grande. A seguito della sostituzione l'ingombro può subire di norma una variazione massima del 15% con eccezione che lo spazio a disposizione delle attrazioni per l'anno in corso consenta un aumento di superficie maggiore o che si ricorra al cumulo delle attrazioni presenti sul Parco e in licenza. In caso di cumulo la superficie attribuita corrisponde a quella occupata dalle attrazioni cumulate;
  - b) i titolari di medie o grandi attrazioni hanno facoltà di sostituire con altra piccola attrazione del tipo e caratteristiche uguali o completamente diverse e con media o grande. A seguito della sostituzione l'ingombro può subire di norma una variazione massima del 5% con eccezione che lo spazio a disposizione delle attrazioni per l'anno in corso consenta un aumento di superficie maggiore o che si ricorra al cumulo delle attrazioni presenti sul Parco e in licenza. In caso di cumulo la superficie attribuita corrisponde a quella occupata dalle attrazioni cumulate;
  - c) la sostituzione può essere richiesta anche ogni anno;
  - d) l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere certificazione anche peritale e fotografica, prima di concedere la sostituzione richiesta.

### **Articolo 13 – Successione nell'esercizio e trasferimento**

1. La successione nell'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante all'interno del Luna Park può avvenire sia mortis causa sia per atto inter vivos. In caso di decesso del titolare dell'attrazione, il punteggio acquisito deve ritenersi interamente trasferito all'erede legittimo che subentra nella gestione.
2. In caso di trasferimento dell'attrazione per atto tra vivi, il nuovo titolare subentra nella posizione di graduatoria del cedente con il solo punteggio per l'attrazione se il cedente è ancora in organico, o con il punteggio complessivo d'anzianità di presenza più anzianità di attrazione se il cedente non è più presente nel Parco.
3. Nel caso di titolarità di più attrazioni il punteggio della presenza fisica è assegnato all'ultimo subentrante.

### **Articolo 14 – Gestione dell'attrazione e personale coadiutore**

1. Il titolare dell'attrazione di spettacolo viaggiante per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione ex art. 68-80 T.U.L.P.S. può gestirla direttamente o a mezzo di rappresentante/i espressamente nominato/i per scritto nella domanda di partecipazione e con l'assenso scritto da parte del/i delegato/i. E' tassativamente vietata ogni forma di sub-concessione. La variazione dei rappresentanti deve essere comunicata al Comune entro 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione. Durante l'orario di chiusura notturna del Parco non è ammessa la presenza di personale anche in organico all'attrazione. Tale presenza può essere ammessa in via straordinaria e previa comunicazione al Dirigente del Servizio competente soltanto per effettuare interventi di riparazione e/o manutenzione dell'attrazione.

### **Articolo 15 – Approvazione graduatoria aventi diritto**

1. E' stata redatta dall'Amministrazione Comunale la graduatoria degli aventi diritto alla partecipazione con i criteri di aggiudicazione del punteggio di seguito elencati.
2. Ai titolari presenti al Luna Park, con esclusione degli una tantum, a far data dal 1980 è attribuito un punteggio forfettario di punti 100 più un punto per ogni anno di partecipazione.
3. Analogo punteggio è attribuito alla o alle attrazioni in capo allo stesso proprietario.
4. Nel caso di subentro per atto inter vivos o mortis causa si applicano le disposizioni di cui all'art. 13.
5. Alla fine della manifestazione viene redatta, con determinazione dirigenziale, apposita graduatoria dei presenti.

## **Capo II - Attività commerciali**

### **Articolo 16 – Attività commerciali operanti nel Parco**

1. Le attività commerciali tradizionalmente operanti nel Parco sono sottoposte alla disciplina dalla L.R. 28/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Sono considerate attività complementari al Parco quelle del settore alimentare e più specificatamente i banchi gastronomici e di dolci inseriti all'interno e nelle immediate vicinanze del Luna Park e devono sottostare a tutte le disposizioni del presente regolamento.
3. Possono essere ammesse attività del settore non alimentare in misura non superiore al 7% dell'organico complessivo.
4. Non possono essere apportate modifiche alle dimensioni dei banchi rispetto a quelle autorizzate.
5. La sistemazione dei banchi deve essere prevista dall'organico del Parco e deve essere effettuata in modo tale da non ostacolare la sistemazione delle attrazioni.

### **Articolo 17 – Presentazione delle domande - ambulanti**

1. Gli operatori delle attività commerciali devono presentare la domanda di autorizzazione mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) o attraverso la procedura on-line del Sistema Telematico Regionale, entro il 01/04 di ogni anno.
2. Sono tenuti al pagamento dei diritti di istruttoria, del deposito cauzionale (pari a € 250,00) e delle altre eventuali spese.
3. Sono tenuti ad osservare gli orari, stabiliti annualmente con ordinanza sindacale, e deve essere garantita la presenza per tutta la durata della manifestazione.
4. Per quanto riguarda le ipotesi di mancata partecipazione si rimanda a quanto stabilito dall'art.10 per gli attrazionisti.

### **Articolo 18 – Composizione dell'organico e formazione graduatoria dei partecipanti**

1. L'organico dei partecipanti è composto di 30 operatori con le caratteristiche merceologiche previste dall'art. 15.

2. Decorso il termine del 1° aprile per la presentazione delle istanze, l'Amministrazione Comunale redige l'organico degli aventi diritto tenuto conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
  - a) numero di presenze, intesa come partecipazione effettiva al Luna Park;
  - b) anzianità risultante dal registro delle imprese della Camera di Commercio;
  - c) ordine cronologico di presentazione della domanda risultante dal protocollo generale.

### **Capo III - Norme generali**

#### **Articolo 19 – Esito dell'istruttoria e formazione della pianta del plateatico**

1. L'esito dell'istruttoria relativa alla concessione è notificato agli interessati nel termine di 60 (sessanta) giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione delle domande mediante Posta Elettronica Certificata (PEC).
2. La predisposizione della pianta logistica per la sistemazione delle singole attrazioni è a cura del tecnico incaricato dagli esercenti per l'allestimento e la messa in sicurezza del Luna Park, o da parte della commissione organizzativa di cui al successivo articolo 24, in ragione delle misure e caratteristiche proprie di ciascuna attrazione, ed in conformità delle prescrizioni dettate per la sicurezza dell'area dalle Autorità competenti.
3. La pianta sarà sottoposta di norma entro i 30 giorni precedenti l'apertura del Luna Park, per la verifica e il controllo, all'Amministrazione Comunale che provvederà alla sua approvazione e pubblicazione.

#### **Articolo 20 – Allestimento del Parco**

1. La messa in sicurezza del Parco e l'allestimento sono a cura e spese degli operatori.
2. Rimangono a carico dell'Amministrazione Comunale le opere strettamente legate alla manutenzione dell'area delle attrazioni e delle carovane (pulizia iniziale, derattizzazione, fornitura idrica ecc.).
3. Il concessionario è tenuto a corrispondere le somme relative all'effettiva occupazione di suolo pubblico, quelle relative a consumi eventualmente anticipati dalla Amministrazione Comunale (utenze idriche) e gli importi relativi alla TIA.
4. Gli esercenti sono altresì obbligati ad osservare tutte quelle norme e disposizioni che l'Amministrazione Comunale impartisce mediante Ordinanza in occasione della manifestazione, in particolare quelle riguardanti gli orari d'esercizio delle attrazioni, l'uso e le limitazioni d'uso degli impianti sonori e tutto quanto concerne il decoro e la sicurezza dell'impianto.
5. Le somme pagate sono definitive e non rimborsabili.

#### **Articolo 21 – Accesso e presenza dei caravan**

1. All'atto della domanda di partecipazione, deve essere dichiarato il numero dei caravan o case mobili con le relative misure.
2. Non sono ammesse più di due caravan o case mobili per ogni attrazione o gruppo di attrazioni, nel caso in cui lo stesso esercente possieda più di un'attrazione.

3. In occasione dell'autorizzazione, l'ufficio competente rilascia apposito contrassegno per ogni caravan a seguito, che deve essere esposto in modo ben visibile, onde permettere i relativi controlli.
4. I caravan devono accedere e parcheggiare soltanto nell'apposita area destinata a tale scopo e devono posizionarsi nelle piazzole loro assegnate.
5. Non è ammessa la presenza all'interno del Parco di caravan, case mobili od altro tipo di ricovero abitativo.

#### **Articolo 22 - Accesso, montaggio e smontaggio delle attrazioni**

1. I camion ed i carriaggi a servizio delle attrazioni sono ammessi nel Parco Fiera solo per il tempo necessario al montaggio; subito dopo avere effettuato il montaggio, gli stessi dovranno essere parcheggiati esternamente nell'apposita area indicata dal Comune.
2. Fanno eccezione i camion dotati di gruppo elettrogeno od altri impianti, indispensabili per il corretto funzionamento dell'attrazione, la cui presenza nel Parco può essere ammessa dietro apposita richiesta del titolare e verifica da parte dell'ufficio competente.
3. I camion con gruppo elettrogeno od altri impianti dovranno essere posizionati in prossimità dell'attrazione ed il loro ingombro sarà considerato parte integrante di quello dell'attrazione.

#### **Articolo 23 - Accesso, montaggio e smontaggio delle attrazioni – accertamento danni**

1. L'accesso ed il montaggio delle piccole, medie e grandi attrazioni è ammesso dal decimo giorno antecedente l'apertura fino alle ore 12.00 del giorno precedente all'apertura.
2. La rimozione dei mezzi di servizio non autorizzati deve avvenire improrogabilmente entro le ore 9.00 del giorno di apertura. Lo smontaggio e la rimozione delle attrazioni può iniziare soltanto il giorno successivo alla chiusura del Parco e deve essere completato entro e non oltre cinque giorni da detta data.

#### **Articolo 24 – Commissione organizzativa Parco**

1. In occasione del Luna Park, gli operatori devono eleggere ogni 2 anni una commissione di 6 membri di cui 5 rappresentativi di tutti gli attrazionisti e 1 rappresentativo degli ambulanti.
2. L'elezione avviene secondo modalità prescelte dagli operatori, sulle quali l'Amministrazione Comunale non si esprime.
3. La Commissione ha natura consultiva.
4. Possono essere eletti nella Commissione solo i concessionari con almeno 5 anni di anzianità di presenza sul Parco.
5. I nominativi dei componenti della Commissione debbono essere comunicati all'Amministrazione Comunale, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al Luna Park, vale a dire 1° aprile.

6. La Commissione Parco cura tutti i rapporti con l'Amministrazione Comunale ed è previsto che si riunisca sempre prima dell'inizio del Luna Park alla presenza di un Dirigente del Servizio Preposto o suo Delegato.
7. Delle riunioni di detta Commissione è redatto verbale.
8. Nel caso in cui i partecipanti al Luna Park non riescano a trovare un accordo unanime sulla composizione della Commissione, il Dirigente del Servizio preposto alla gestione del Luna Park individuerà 6 nominativi, estraendoli a sorte, indipendentemente dall'applicabilità dei criteri sopra indicati. I soggetti estratti possono entrare a far parte della Commissione direttamente oppure indicando al loro posto altri soggetti.

#### **Articolo 25 – Sanzioni amministrative, sanzioni accessorie, misure interdittive**

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed alle relative Ordinanze adottate dal Sindaco sono individuate, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, introdotto dall'articolo 16 della L. 16.01.2003, n. 3.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni del presente regolamento sono applicate sulla base dei principi di cui alla legge 24.11.1981, n. 689 ed alla Legge Regione Toscana 28.12.2000, n. 81.
3. L'autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è individuata nel Dirigente del Servizio competente.
4. L'esercente l'attività di spettacolo viaggiante e gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nella conduzione dell'attrazione, nonché gli operatori commerciali, sono tenuti al rispetto del presente regolamento in ogni sua parte e delle specifiche disposizioni dirigenziali emesse in occasione di ogni singola manifestazione fieristica.
5. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal Testo Unico delle leggi di pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773, sono sanzionate dal presente regolamento le seguenti violazioni, per le quali è ammesso il pagamento in misura ridotta entro trenta giorni dalla data di contestazione o notifica del verbale:
  - a. **non veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione:**
    - Inammissibilità della domanda
    - Perdita di 50 punti nel punteggio acquisito ed esclusione dal Parco per l'anno in corso sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 500,00
    - Misura interdittiva della chiusura dell'attività e smontaggio dell'attrazione.
  - b. **mancato versamento dei diritti di istruttoria, del deposito cauzionale, compreso il pagamento del suolo pubblico e della TARI:**
    - Rigetto della domanda per l'anno in corso in caso di mancato pagamento dei diritti di istruttoria, del deposito cauzionale e del suolo pubblico;
    - Rigetto della domanda per l'anno successivo nel caso di mancato pagamento della TARI relativa all'anno precedente.
  - c. **mancata comunicazione di rinuncia, senza giustificati e gravi motivi di cui all'articolo 10:**
    - Sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00
    - Perdita della cauzione
    - Perdita di 10 punti nel punteggio acquisito ed esclusione dal Parco per l'anno successivo.

**d. arrivo delle attrazioni oltre i termini previsti dall'art.21:**

- Nel caso in cui tale ritardo determini l'impossibilità di montaggio dell'attrazione, la stessa sarà esclusa dal Parco.

**e. occupazione non corretta degli spazi concessi nell'area caravan ovvero occupazione di spazi esterni:**

- Sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00
- Nel caso in cui l'occupazione non corretta, ovvero l'occupazione di spazi esterni limiti gli spazi limitrofi assegnati ad altri titolari, obbligo dell'adeguamento alle prescrizioni dell'occupazione.

**f. difformità tra misure dichiarate e quelle effettive riscontrabili ad installazione avvenuta, ovvero installazione dell'attrazione parzialmente o totalmente al di fuori degli spazi concessi:**

- Sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00
- Perdita del punteggio acquisito con l'installazione relativa all'anno in corso
- Sanzione accessoria della sospensione dell'attività e ripristino delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione
- In caso di inottemperanza, misura interdittiva della chiusura dell'attività e smontaggio dell'attrazione.

**g. modifiche e/o trasformazioni dell'attrazione autorizzata che determinino una variazione di tipologia della stessa:**

- Sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 500,00
- Perdita del punteggio acquisito con l'installazione relativa all'anno in corso
- Sanzione accessoria della sospensione dell'attività e ripristino delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione
- In caso di inottemperanza misura interdittiva della chiusura dell'attività e smontaggio dell'attrazione.

**h. sostituzione non autorizzata dell'attrazione:**

- Sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 500,00
- Sanzione accessoria della sospensione dell'attività e ripristino delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione
- In caso di inottemperanza, misura interdittiva della chiusura dell'attività e smontaggio dell'attrazione
- Perdita del punteggio acquisito con l'installazione relativa all'anno in corso.

**i. inosservanza dell'orario di esercizio:**

- Sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 150,00
- In caso di recidiva specifica dell'inosservanza dell'orario di esercizio, i limiti edittali della sanzione pecuniaria sono raddoppiati, con perdita di 5 punti nel punteggio acquisito. In caso di particolare gravità, può essere disposta la sospensione dell'attività fino a tre giorni.

**j. impiego, nella gestione dell'attrazione, di personale delegato diverso da quello indicato nella domanda di partecipazione:**

- Sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00
- Sanzione accessoria della sospensione dell'attività

- In caso di recidiva specifica di tale violazione: sanzione da € 100,00 a € 500,00, con perdita di 5 punti nel punteggio acquisito. In caso di particolare gravità, può essere disposta la chiusura dell'attività.
- k. emissioni sonore superiori ai limiti di legge:**
- Sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00
  - Sanzione accessoria del ripristino immediato dei limiti di emissione
  - In caso di recidiva specifica di tale violazione: sanzione da € 100,00 a € 500,00, con perdita di 5 punti nel punteggio acquisito. In caso di particolare gravità, può essere disposta la chiusura dell'attività.
- l. presenza all'interno delle attrazioni o locali accesso ridi personale non autorizzato, durante l'orario di chiusura notturno del Luna Park:**
- Sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 150,00
  - Perdita di 2 punti nel punteggio acquisito.
- m. smontaggio totale o parziale dell'attrazione prima del termine d'ultimazione della manifestazione:**
- Sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 500,00
  - Perdita di 5 punti nel punteggio acquisito.
- n. mancato rispetto dei termini per lo smontaggio dell'attrazione e l'abbandono dell'area:**
- Sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 500,00
  - Perdita di 5 punti nel punteggio acquisito
  - Nel caso in cui l'esercente non provveda allo smontaggio ed all'abbandono dell'area entro venti giorni dal termine di ultimazione della manifestazione, il Comune provvederà alla rimozione coattiva dell'attrazione, addebitandone le spese all'esercente stesso: in tale evenienza sarà disposta anche l'esclusione dal Luna Park per i successivi due anni.
- o. mancata ottemperanza alla sanzione accessoria della sospensione e del ripristino dell'attività entro il giorno successivo a quello della notifica della disposizione:**
- Sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00
  - Perdita di 20 punti nel punteggio acquisito
  - Esclusione dal Parco per i successivi due anni.
- p. mancata ottemperanza alla misura interdittiva della chiusura dell'attività e smontaggio dell'attrazione, impartita dal dirigente comunale competente entro lo stesso giorno dalla notifica della disposizione:**
- Sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 500,00
  - Chiusura coattiva dell'attrazione
  - Esclusione definitiva dall'organico del Parco.
- q. per ogni altra violazione al presente regolamento non specificatamente sanzionata dai commi precedenti:**
- Sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 150,00.
6. Qualora i comportamenti irregolari, le inadempienze e/o i comportamenti omissivi costituiscano anche violazione di norme di legge, le summenzionate sanzioni per

violazioni regolamentari sono da considerarsi aggiuntive e non sostitutive di eventuali altre sanzioni amministrative previste dalla legge.

7. Per le sanzioni di cui al presente regolamento è ammesso il pagamento entro 30 giorni dal giorno della contestazione o notifica del verbale.

#### **Articolo 26 – Attività di vigilanza**

1. La Polizia Municipale e gli altri organi di Polizia vigilano sul corretto svolgimento della manifestazione, in funzione delle rispettive attribuzioni, in relazione al rispetto delle norme del presente regolamento.

#### **Articolo 27 - Norma residuale**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le norme degli altri regolamenti comunali nella misura in cui le stesse risultano applicabili alle fattispecie previste dal presente Regolamento.
2. Eventuali provvedimenti di deroga al presente Regolamento potranno essere disposti dal Sindaco soltanto con atto motivato. I provvedimenti, contingibili e urgenti dovranno essere adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e saranno comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione, così come previsto dall'art. 54 della L.267/2000.
3. Il presente regolamento, una volta esecutiva la delibera di Consiglio Comunale di approvazione, sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a tutti gli effetti di legge.

### **Titolo III – Circhi equestri**

#### **Articolo 28 – Disposizioni generali**

1. Si definiscono attività circensi quelle previste dalla L. 337/68, dalle circolari Ministeriali n. 4 del 4/6/86 e del 27/9/89 n. 4803/ 30 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Articolo 29 – Concessione delle aree**

1. La concessione di suolo pubblico per le attività circensi è rilasciata dall'Amministrazione Comunale soltanto nel seguente periodo: dal 1° Dicembre alla fine del mese di Febbraio dell'anno successivo.
2. la concessione dell'area nei periodi sopradetti potrà avere la durata di giorni 15, compreso il montaggio e lo smontaggio salvo ulteriore proroga fino ad un periodo massimo di giorni 5 da concedersi a discrezione dell'Amministrazione Comunale.
3. Tra una concessione e quella successiva devono trascorrere almeno 30 giorni.

#### **Articolo 30 – Autorizzazione di plateatico**

1. Per ottenere l'autorizzazione di plateatico il titolare dell'attività circense deve presentare, nel periodo indicato, mediante procedura on-line del Sistema Telematico Regionale, domanda in bollo redatta su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale e corredata dai documenti richiesti.

2. E' istituito un diritto di istruttoria da versare al Comune contestualmente alla domanda di partecipazione al Parco, tale diritto è quantificato in € 60,00 (Euro sessanta) non ripetibili.
3. La domanda di autorizzazione deve pervenire al Comune al massimo 60 giorni prima dell'inizio delle rappresentazioni.
4. L'ordine di priorità è stabilito in base alla data del protocollo generale.
5. L'Amministrazione Comunale invierà comunicazione d'accoglimento o diniego dell'istanza, nella quale sarà richiesto anche il pagamento dell'occupazione del suolo pubblico.
6. Le domande presentate prima del termine di cui al comma 2 del presente articolo saranno considerate inammissibili

### **Articolo 31 – Rinuncia al plateatico**

1. Una volta comunicato l'accoglimento della domanda, la rinuncia al plateatico sarà considerata giustificata solo nei seguenti casi:
  - a) gravi malattie certificate del titolare, coniuge o figli;
  - b) situazioni impreviste e imprevedibili non addebitabili a colpa o dolo del titolare e idoneamente documentate;
  - c) guasti o gravi danni subiti agli impianti certificati da tecnico abilitato attraverso perizia giurata.
2. La rinuncia giustificata dovrà essere comunicata mediante Posta Elettronica Certificata (PEC).

### **Articolo 32 – Obblighi relativi all'espletamento dell'attività**

1. Il concessionario, almeno 20 giorni prima della data di installazione, dovrà produrre, in formato elettronico, tutta la documentazione richiesta per il rilascio dell'autorizzazione. Nel caso in cui sia necessario l'intervento della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, di tale documentazione dovrà essere presentata anche una copia cartacea.
2. Il richiedente dovrà provvedere al ritiro dell'autorizzazione, previa esibizione dell'avvenuto pagamento del canone relativo alla concessione di occupazione di suolo pubblico.
3. Nella conduzione dell'attività il titolare può avvalersi della collaborazione di familiari e/o collaboratori che ne abbiano titolo.
4. Il titolare dovrà esercitare esclusivamente nella località e spazio assegnato, con il divieto di installare in spazio privato.
5. Lo spazio assegnato non potrà essere subconcesso ad altra persona.  
Il concessionario è tenuto a provvedere quotidianamente alla pulizia dell'area prospiciente le strutture di pertinenza ed alla pulizia, disinfestazione e disinfezione integrale dell'area a fine attività. Deve, inoltre, provvedere giornalmente allo smaltimento dei rifiuti organici, sia liquidi che solidi o mediante conferimento al Servizio competente, che fornirà contenitori appositi o provvedendo personalmente in osservanza delle disposizioni impartite dal Servizio stesso.  
Le spese per detto smaltimento sono interamente a carico dell'assegnatario.

L'area assegnata deve essere ripristinata, con l'eliminazione di eventuali buche nell'asfalto.

6. Il concessionario dovrà riconsegnare l'area occupata, entro il termine stabilito, pulita e vuota; sarà a suo carico il pagamento della pulizia finale e l'asporto dei rifiuti speciali;
7. Il concessionario è tenuto al rispetto dei Regolamenti vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico, igiene urbana, inquinamento acustico e smaltimento rifiuti.
8. Il titolare del circo, con presenza di animali, prima dell'inizio dell'attività, dovrà aver ottenuto il nullaosta igienico-veterinario rilasciato dal Servizio di Igiene Pubblica (Servizio Veterinario) dell'Azienda U.S.L., e attenersi a quanto previsto dal "Regolamento per la tutela e il benessere degli animali in città" approvato con D.C.C. 72/2015.
9. I titolari dell'attività circense dovranno procedere all'allaccio idrico formulando autonomamente una richiesta della fornitura idrica a forfait, specifica per il periodo di soggiorno sulla base dell'occupazione suolo pubblico.
10. E' vietato collegarsi all'impianto antincendio.

### **Articolo 33 – Sanzioni e penali**

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed alle relative Ordinanze adottate dal Sindaco sono individuate, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, introdotto dall'articolo 16 della L. 16.01.2003 n. 3.
2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal Testo Unico delle leggi di pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773, sono sanzionate come violazioni al presente regolamento le seguenti violazioni per le quali è ammesso il pagamento in forma ridotta p.f.r.:
  - a. **rinuncia dopo l'accoglimento della domanda senza i giustificati motivi di cui all'art.29:**
    - sanzione pecuniaria da € 100.00 a € 300.00
    - rigetto dell'istanza presentata per l'anno successivo.
  - b. **mancato versamento dei diritti d'istruttoria:**
    - rigetto della domanda.
  - c. **mancato rispetto di tempi di permanenza:**
    - sanzione pecuniaria da 150.00 a 500.00.
  - d. **mancato rispetto dei tempi di smontaggio:**
    - sanzione pecuniaria da 150.00 a 500.00.
  - e. **per le altre violazioni non sanzionate specificatamente dal presente articolo**
    - sanzione pecuniaria da 50,00 a 150,00.

### **Articolo 34 – Sospensione e revoca della concessione**

1. L'Amministrazione Comunale potrà sospendere o revocare per motivi di pubblico interesse la concessione in ogni momento senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

2. L'Amministrazione potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione per l'inosservanza dei regolamenti comunali e delle disposizioni di legge.

## **Titolo IV – Occupazione temporanea di aree per spettacolo viaggiante**

### **Articolo 35 – Destinazione delle aree**

1. Nello stesso luogo non può essere installata più di un'attrazione, con un massimo di due accessori, e la permanenza non può essere superiore a 59 giorni nell'anno solare.
2. Oltre a quanto già previsto dal comma 1 dell'art. 2 del presente Regolamento:
  - a) Nel centro storico possono essere installate attrazioni di particolare carattere artistico o ritenute compatibili dall'A.C.
  - b) Durante le manifestazioni temporanee a carattere politico, benefico o religioso o di promozione del territorio possono essere installate fino ad un massimo di 10 attrazioni, l'uso delle quali, per le loro caratteristiche, è destinato ad un pubblico di età massima di 14 anni, senza necessità di accompagnamento.
3. Nell'ipotesi di cui alla lett. b) del comma 2, l'elenco delle attrazioni deve essere comunicato al Servizio competente a cura dell'organizzatore della manifestazione, sotto la responsabilità del quale resta l'accertamento di tutti i requisiti necessari all'installazione delle attrazioni.

### **Articolo 36 – Piccoli complessi di attrazioni**

1. Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 35, sarà riconosciuta dall'A.C., con delibera di Giunta, ad alcuni complessi di piccole attrazioni di spettacolo viaggiante già operanti sul territorio comunale, la possibilità di ottenere un'autorizzazione temporanea di spettacolo viaggiante di durata annuale.
2. Per favorire l'attività, in tali aree, di altri attrazionisti, si prevede che le suddette autorizzazioni siano rinnovabili annualmente, a condizione che nel frattempo non siano state presentate altre richieste di autorizzazione, valutate ammissibili dall'Amministrazione.
3. La valutazione di domande concorrenti avviene:
  - sulla base della maggiore professionalità acquisita nell'area;
  - sulla base delle caratteristiche dell'attrazione valutate nel contesto urbanistico, ambientale e storico;
  - sulla base dei servizi ulteriori aggiuntivi forniti.

### **Articolo 37 – Sanzioni e penali**

1. Alle violazioni delle disposizioni del presente titolo si applicano, per quanto compatibili, le sanzioni individuate agli artt. 25 e 33 del Regolamento.

## **Titolo V – Norme Finali**

### **Articolo 38 – Norme finali**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le norme relative agli spettacoli viaggianti e quelle degli altri regolamenti comunali nella misura in

cui le stesse risultano applicabili alle fattispecie riguardanti i circhi. Eventuali deroghe al presente regolamento potranno essere disposte dal Sindaco soltanto per gravi e comprovati motivi di interesse o di ordine pubblico o gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.